

Sicurezza sul lavoro

gli approfondimenti di ConfCommercio

Carissimi Soci, è in corso di spedizione, a tutte le sedi dei Soci Ordinari e Sostenitori, il "commentario" recentemente realizzato da ConfCommercio (Area Ambiente, Innovazione e Utilities), dedicato al nuovo testo unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Il volume, di oltre 240 pagine, prende in esame, analiticamente, tutti gli articoli del decreto legislativo 81/2008, offrendo chiarimenti e indicazioni operative in relazione ai numerosi adempimenti posti a carico del datore di lavoro.

Il commentario presenta una esaustiva trattazione della materia, per capitoli:

- misure di carattere generale
- gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
- luoghi di lavoro, attrezzature e dispositivi di protezione
- segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro
- movimentazione manuale dei carichi
- attrezzature munite di videoterminale
- agenti fisici
- sostanze pericolose
- esposizione ad agenti biologici
- protezione da atmosfere esplosive
- disposizioni in materia penale e di procedura penale ed entrata in vigore.

Il file digitale della pubblicazione confederale è disponibile, in formato pdf, all'interno del portale associativo, nell'Area Normative, sezione Ambiente Qualità Sicurezza (vedi capitolo "Sicurezza sul lavoro/Testo Unico"). Cogliamo l'occasione per segnalare che, dallo scorso mese di giugno e fino al mese di dicembre, ConfCommercio organizzerà sul territorio nazionale alcuni seminari di aggiornamento, aperti alla partecipazione delle imprese facenti parte del "sistema confederale", che prevede il coinvolgimento di circa 70 associazioni (soprattutto Ascom).

A tale proposito ci è stata confermata la possibilità di inviare un invito di partecipazione a tali incontri, con congruo anticipo, alle aziende appartenenti alla sezione regionale ANGAISA di competenza, che potranno partecipare liberamente al seminario senza dover corrispondere alcuna quota di iscrizione.



ANGAISA definirà preventivamente tutti i dettagli relativi alle modalità di partecipazione con le Ascom coinvolte, come già avvenuto nei giorni scorsi con le Ascom di Vicenza e di Genova.

Nel frattempo l'Associazione continuerà a monitorare con la massima attenzione l'evoluzione del quadro normativo concernente il tema della sicurezza sul lavoro; proprio in questi giorni sono apparse sulla stampa alcune anticipazioni relative alla proroga dei termini di aggiornamento del documento sulla valutazione dei rischi aziendali, che slittano dal 29 luglio al 1° gennaio 2009 (vedi successivo articolo nella sezione Ambiente Qualità Sicurezza), e ad una possibile revisione complessiva dell'apparato sanzionatorio predisposto dal decreto 81/2008.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. arch. Gianni Mari

se del 2007 (contro il -1% registrato a marzo) ma rimangono invariate rispetto al mese precedente (contro il -0,6% di marzo). La flessione annua, la più forte da aprile 2005 (quando fu del 3,9%), è il risultato di un calo del 3,4% delle vendite dei prodotti non alimentari e dello 0,8% per i prodotti alimentari. Su base mensile, sia i prodotti alimentari che i non alimentari registrano una variazione nulla. Gli indicatori, sottolineano i ricercatori dell'istituto di statistica, si riferiscono al valore corrente delle vendite e incorporano quindi la dinamica di quantità e prezzi. Ad aprile, il tasso di inflazione generale è stato pari al 3,3%, a fronte di una crescita dei prezzi del solo comparto alimentari e bevande analcoliche pari al 5,6%.

Nei primi quattro mesi dell'anno le vendite al dettaglio aumentano dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2007. Gli alimentari registrano una crescita dell'1,2%, a fronte di una flessione dello 0,9% dei non alimentari. Le vendite della grande distribuzione hanno segnato una variazione positiva dell'1,6% e quelle delle imprese operanti su piccole superfici sono diminuite dell'1,2% rispetto al primo quadrimestre del 2007.

Con riferimento allo stesso periodo le vendite di prodotti alimentari hanno registrato, in termini tendenziali, una crescita dell'1,2% e quelle di prodotti non alimentari un calo dello 0,9%. Nel mese di aprile tutte le forme di vendita della grande distribuzione hanno registrato aumenti del valore delle vendite, ad eccezione degli hard discount, che hanno segnato una variazione nulla, e della componente non alimentare degli ipermercati, che ha registrato una diminuzione dello 0,4%. La crescita di maggiore entità ha riguardato gli altri specializzati (+1,0%). Ad aprile il valore del totale delle vendite al dettaglio ha registrato variazioni tendenziali negative in tutte le ripartizioni. Le diminuzioni più significative hanno riguardato il Sud e isole e il Centro (rispettivamente meno 4,0 e meno 3,4%).

Fonte: ConfCommercio

NORMATIVE

Ambiente Qualità Sicurezza

Sicurezza sul lavoro

Valutazione rischi, proroga al 1° gennaio 2009

Un emendamento inserito nel d.d.l. di conversione del decreto legge 97/08 ("Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini") prevede la proroga al 1° gennaio 2009 del termine entro cui le aziende devono predisporre il nuovo documento di valutazione dei rischi, aggiornandolo in base ai contenuti del "testo unico" sulla sicurezza lavoro (decreto legislativo n. 81/08).

Come precedentemente comunicato (vedi "ANGAISA Informa" n. 216 del 15.05.08), il termine entro il quale le imprese avrebbero dovuto effettuare la rielaborazione del documento era stato originariamente

ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Riunioni nazionali

Ammissione nuovi Soci Ordinari

Siamo lieti di comunicare che in occasione della riunione di Comitato Esecutivo tenutasi presso la sede associativa il 18 giugno scorso, è stata approvata l'ammissione delle seguenti aziende fra i Soci Ordinari ANGAISA:

- D.R. Termoidraulica Edile Srl di Bari;
- Ri. Tem. Clima Srl di Casoria (NA);
- Colacchio Filippo Srl di Vibo Valentia.

MERCATO

Forte calo per le vendite al dettaglio

Secondo i dati Istat, le vendite del commercio fisso al dettaglio calano su base annua, registrando ad aprile una flessione del 2,3% rispetto allo stesso me-

fissato al 29 luglio p.v.; la proroga si inserisce nell'ambito di un riesame complessivo della normativa, che il nuovo Ministero del Welfare intende attuare, soprattutto per riequilibrare un provvedimento che appare troppo sbilanciato sul piano della repressione e delle sanzioni. Non appena avremo notizia dell'approvazione definitiva della proroga ne daremo tempestiva conferma a tutte le aziende associate.

Fisco

Soppressione elenco clienti e fornitori Decreto legge n. 112 del 25.06.08

Con il recente decreto legge n. 112 del 25 giugno scorso ("manovra d'estate"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 152 del 25.06.08, è stata disposta l'abrogazione dell'obbligo di compilazione e di invio dell'elenco clienti e fornitori, precedentemente introdotto dal D. L. 223/2006. Con il venir meno dell'obbligo di compilazione degli elenchi, non sono più operative le sanzioni precedentemente previste per l'omessa o incompleta presentazione degli elenchi; si rende infatti applicabile il cosiddetto principio del "favor rei", in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che in base a una legge sopravvenuta non costituisce più un'ipotesi di violazione punibile.

Adesione ai processi verbali di contestazione

Il nuovo istituto dell'adesione ai verbali di contestazione, previsto dalla manovra estiva 2008 (decreto legge n. 112/2008), prevede che il contribuente possa prestare adesione ai verbali di contestazione in materia di imposte sui redditi e di IVA, che consentano l'emanazione di atti di accertamento parziali, ai sensi degli articoli 41-bis del D.P.R. 600/73 e 54, comma 4, del D.P.R. 633/1972.

L'adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione, deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della notifica del verbale medesimo, mediante comunicazione all'Ufficio delle entrate ed al Reparto della Guardia di finanza che ha redatto il verbale, e comporta la riduzione a metà degli importi delle sanzioni e la possibilità di rateizzare gli importi dovuti senza necessità di prestare le apposite garanzie. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale.

ATECO 2007

Risoluzione Agenzia Entrate n. 262 del 24.06.08

Come noto (vedi "ANGAISA Informa" n. 208 del 15.01.2008), l'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 16 novembre 2007, ha approvato la nuova tabella dei codici di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007, da utilizzare dai contribuenti, a decorrere dal 1° gennaio 2008, negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate (e negli altri adempimenti previsti nei confronti della Pubblica Amministrazione), ad eccezione delle dichiarazioni annuali presentate utilizzando modelli dove è prevista l'indicazione del codi-

ce di attività economica in 5 cifre. Con la recente risoluzione n. 262 del 24 giugno 2008, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti relativi all'ATECO 2007, che riportiamo di seguito.

- nel caso in cui dalla riclassificazione di un'attività, già svolta al 31/12/2007, derivino più codici ATECO 2007, l'erronea indicazione del codice dell'attività prevalente nella Comunicazione dati annuale IVA non è punibile se nella dichiarazione annuale Unico 2008, ovvero nella dichiarazione annuale IVA 2008 presentata in via autonoma od anche nella dichiarazione di variazione dati, di cui agli articoli 35 e 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, se presentata nel frattempo, viene correttamente indicato il codice dell'attività prevalente;
- nel caso in cui dalla riclassificazione di un'attività, già svolta al 31/12/2007, derivino più codici ATECO 2007, nel quadro G del modello AA7/9 o AA9/9 dovranno essere indicati i codici delle attività non prevalenti, barrando la casella "A", anche se non si è in presenza di un effettivo inizio di ulteriori attività. La tabella di raccordo tra i codici delle diverse classificazioni consente di ricondurre l'indicazione delle altre attività esercitate all'adozione della tabella ATECO 2007;
- l'inserimento del nuovo codice di attività prevalente nel modello AA7/9 o AA9/9 comporta la cessazione del codice precedente;
- nel caso di invio telematico del modello AA7/9 o AA9/9, per far cessare o sostituire i codici precedenti relativi alle altre attività esercitate con quelli della tabella ATECO 2007, è necessario consultare il cassetto fiscale e verificare se i dati siano o meno registrati in Anagrafe tributaria.

Lavoro

Dimissioni lavoratori dipendenti Abolita la procedura telematica

La "manovra d'estate" (decreto legge n. 112/2008, entrato in vigore il 25 giugno scorso) ha abrogato la legge 188/2007, che aveva introdotto una nuova procedura telematica per la presentazione delle dimissioni da parte dei lavoratori.

La citata legge prevedeva che le dimissioni, per essere efficaci, dovevano necessariamente essere comunicate al Ministero del lavoro, utilizzando un apposito software ovvero mediante l'assistenza di uno dei soggetti abilitati (centri per l'impiego, direzioni regionali e provinciali del lavoro, comuni, organizzazioni sindacali, ecc.)

Con l'abrogazione della legge 188/2007 si ritorna quindi alla "forma libera" delle dimissioni.

Abrogazione libri matricola e libri paga

Il decreto legge n. 112/2008, entrato in vigore il 25 giugno scorso, ha disposto l'abrogazione dei libri matricola e dei libri paga, che verranno sostituiti da un "libro unico del lavoro" nel quale, con riferimento ai lavoratori occupati con qualsiasi forma di rapporto lavorativo (subordinato, co.co.co, associazione in partecipazione) dovranno essere riportati tutti i riferi-

menti anagrafici e quelli relativi al rapporto lavorativo (qualifica e livello, retribuzione, anzianità di servizio e posizioni assicurative), oltre a tutte le indicazioni già previste circa i trattamenti economici e le trattenute, le prestazioni ricevute dagli enti previdenziali, le presenze e le ore lavorate, le assenze, le ferie ed i riposi. Il libro unico dovrà essere compilato mensilmente entro il giorno 6 del mese successivo.

Un apposito decreto del Ministero del lavoro disciplinerà, entro 30 giorni, la fase transitoria con le modalità e i tempi di tenuta del nuovo documento.

Le sanzioni previste, in caso di mancato adempimento, sono le seguenti:

- da 500 a 2.500 euro per la mancata istituzione e tenuta del libro unico (in precedenza da 4.000 a 12.000 euro per ciascun libro non istituito);
- da 200 a 2.000 euro per la mancata esibizione agli organi di vigilanza (in passato sanzione da 4.000 a 12.000 euro).

Tenuta dei documenti di lavoro Semplificazioni

L'art. 40 del decreto legge 112/2008 introduce inoltre nuove semplificazioni relative alle modalità di tenuta dei documenti di lavoro di cui alla legge n. 12 dell'11 gennaio 1979.

Tali documenti possono ora essere tenuti, oltre che dai consulenti del lavoro, anche da commercialisti ed avvocati.

Il datore di lavoro che si avvale di tali soggetti è tenuto a darne preventiva comunicazione alla direzione provinciale del lavoro competente, indicando il luogo ove la documentazione è reperibile. I professionisti che non esibiscono i documenti agli organi di vigilanza rischiano la sanzione da 100 a 1.000 euro.

Al momento dell'assunzione il datore di lavoro non dovrà più consegnare al lavoratore una dichiarazione con i dati della registrazione fatta nel libro matricola (che è stato abrogato), ma una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (per adempiere all'obbligo basta consegnare copia del contratto di lavoro).

E' inoltre abrogato l'obbligo di conservare per almeno due anni, dopo la fine del rapporto di lavoro, i registri con l'orario di lavoro degli autotrasportatori.

Collocamento obbligatorio Semplificazioni

L'art. 40 del decreto legge n. 112/2008 prevede ulteriori semplificazioni, in materia di collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, per quanto riguarda le denunce annuali dei dati occupazionali aziendali.

Le denunce dovranno essere trasmesse per via telematica e non dovranno essere ripetute finché non si verificano cambiamenti rispetto all'ultimo modello inviato. Inoltre le imprese che partecipano a bandi o hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione non devono più presentare la certificazione che attesta il rispetto delle norme sul diritto al lavoro dei disabili.

Orario di lavoro

Modifiche al decreto legislativo n. 66/03

Riportiamo di seguito alcune delle principali modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 66/03

(concernente "taluni aspetti dell'orario di lavoro"), introdotte dalla "manovra d'estate" (decreto legge n. 112/2008).

- Definizione lavoratore notturno: è definito "lavoratore notturno" qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga per almeno tre ore lavoro notturno per almeno 80 giorni lavorativi all'anno;
- Definizione lavoratore mobile: la definizione di "lavoratore mobile" è modificata con il riferimento all'attività di trasporto passeggeri e merci che s'intende sia "per conto proprio che di terzi";
- Riposo settimanale: il giorno di riposo settimanale va calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (ciò risolve non pochi problemi in particolare per l'organizzazione dell'attività nei periodi di derogabilità alla chiusura domenicale ed all'obbligo della coincidenza del riposo con la domenica).
- Notevolmente riviste le disposizioni in materia di sanzioni per infrazioni al riposo giornaliero e settimanale: in particolare viene eliminata la conseguenza della sospensione dell'attività prevista dalla legge n. 123/07, mentre è incrementata la pena pecuniaria per la violazione del riposo settimanale i cui importi minimo e massimo aumentano rispettivamente da 105/630 a 130/780 euro. La sanzione per violazione al riposo giornaliero, ridotta nel valore (da 105/630 a 25/100 euro) viene però meglio specificata con il collegamento ad ogni singolo lavoratore e ad ogni periodo di 24 ore;
- E' stato abolito l'obbligo di comunicare al servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro, ogni quattro mesi, il numero dei lavoratori che - nelle unità produttive con più di dieci dipendenti - avevano superato nelle singole settimane le 48 ore di lavoro con prestazioni straordinarie; è stata conseguentemente abrogata la sanzione prevista in caso di omessa comunicazione (da 103 a 200 euro).

Rinvio sciopero nazionale

Lo sciopero nazionale dei lavoratori del settore commercio, proclamato dalle organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uilutts-UIL, precedentemente convocato per le giornate di venerdì 27 e sabato 28 giugno, è stato rinviato alle giornate di venerdì 18 e sabato 19 luglio p.v.

Normative tecniche

Detrazione fiscale 55%

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale
Come già comunicato nel numero 216 di "ANGAISA Informa", con il decreto ministeriale del 7 aprile scorso, è stato significativamente modificato il precedente D.M. del 19.02.07, relativo alle "disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente". A tale proposito, riteniamo opportuno, alla luce delle novità introdotte dal citato provvedimento, sintetizzare l'effettivo ambito di applicazione della detrazione

fiscale prevista per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, prevista dall'art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007).

L'agevolazione, che consiste in un valore massimo di detrazione pari a 30.000 euro (quindi con un tetto massimo di spesa pari a 54.545 euro), era inizialmente limitata agli "interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione".

La manovra finanziaria 2008 (legge 244/2007) ha disposto l'estensione della detrazione ad altri interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, prendendo in considerazione tecnologie alternative a quella delle caldaie a condensazione, in grado di garantire elevati livelli di efficienza energetica. In particolare, l'agevolazione è stata estesa agli interventi, **realizzati dal 2008**, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione. Il D.M. 7 aprile 2008 ha reso finalmente operativa tale estensione, precisando quali sono i parametri che devono essere rispettati e asseverati dal tecnico abilitato:

- per i lavori realizzati negli anni 2008 e 2009, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER), almeno pari ai pertinenti valori minimi riferiti al 2008 e 2009 di cui all'allegato H del decreto di cui all'oggetto;
- per i lavori realizzati a partire dal 2010, sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla Decisione UE 8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi riferiti al 2010 di cui all'allegato H del decreto in esame;
- il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.

Nelle suddette ipotesi, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter) i valori di cui al citato allegato H vanno ridotti del 5%. Il decreto ministeriale precisa che per coefficiente di prestazione energetica di una pompa di calore (COP) si intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricità o i gas consumati, per una fonte o per una uscita determinate, così come definito dalla Decisione UE 8 novembre 2007.

Per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER) si intende il rapporto tra la produzione di freddo e l'elettricità o il gas consumati, per una fonte o per una uscita determinate così come definito dalla Decisione UE 8 novembre 2007.

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero del produttore della pompa di calore ad

alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attestino il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Ricordiamo che all'interno del portale associativo sono disponibili i testi del D.M. del 7 aprile 2008 e del D.M. 19 febbraio 2007 con le modifiche introdotte dal D.M. 7 aprile 2008 riportate in corsivo.

LINK: www.angaisa.it ✕ **Norme Tecniche** ✕ **Rendimento energetico**.

Installazioni impianti all'interno degli edifici Semplificazioni

L'art. 35, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 (entrato in vigore il 25 giugno scorso) prevede che, entro il 31 marzo 2009, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, dovrà emanare uno o più decreti per disciplinare la normativa sulla installazione degli impianti negli edifici, prevedendo apposite semplificazioni per i proprietari e per le imprese, nonché per la definizione di un sistema di verifiche degli impianti e la revisione della relativa disciplina sanzionatoria. Il comma 2 statuisce la soppressione dell'art. 13 del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 ("*Regolamento di riordino della disciplina delle attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici*"). L'art. 13, nel precisare i termini per la conservazione della documentazione amministrativa e tecnica da parte dei soggetti destinatari delle prescrizioni relative agli impianti, disponeva che, in caso di trasferimento o cessione dell'immobile a qualsiasi titolo, tutta la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata all'avente causa. Sempre l'art. 13 disponeva che l'atto di trasferimento dovesse riportare la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa, salvo espressi patti contrari. Con l'abrogazione di tale articolo viene meno, a tutti gli effetti, l'obbligo di inserimento nel contratto della clausola di garanzia.

Efficienza energetica

Recepimento Direttiva 2006/32/CE

Il Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008 ha approvato in via definitiva il decreto sull'efficienza e i servizi energetici che attua la direttiva europea 2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

Rinviano le aziende interessate alla lettura dello schema di decreto legislativo, disponibile all'interno del portale associativo, segnaliamo che il nuovo provvedimento prevede, fra l'altro, l'introduzione di importanti semplificazioni di tipo amministrativo in termini di:

- deroga allo spessore delle murature esterne e nelle distanze minime per nuovi edifici al fine di consentire migliori livelli di isolamento termico;
- esenzione dalla DIA per le fonti rinnovabili integrate (mini-eolico, solare termico, e fonti rinnovabili);
- autorizzazione unica per impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore a 300 MW.

Lo schema di decreto prevede inoltre l'estensione al 31 dicembre 2009 della data di inizio lavori (in precedenza prevista entro il 31 dicembre 2007) relativi a nuove edificazioni (l'ultimazione deve avvenire entro i tre anni successivi) che consentono di usufruire della detrazione del 55% istituita con legge finanziaria 2007. Come previsto dal comma 351 della legge 296/2006, deve trattarsi di "interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000 metri cubi..., che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e l'illuminazione"; il contributo è pari al 55 per cento degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione. L'allegato III dello schema di provvedimento definisce le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti in attesa che vengano emanati i decreti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a), b) e c) del D.Lgs 192/05. L'allegato III definisce inoltre i soggetti abilitati al rilascio del certificato energetico ampliando la definizione di tecnico abilitato, prevista dal D. M. 26 ottobre 2007, anche a tecnici in possesso di titoli di studio tecnico scientifico, abilitati a seguito di specifici corsi di formazione avviati o autorizzati in ambito territoriale da regioni e province autonome.

LINK: www.angaisa.it ✦ Norme Tecniche ✦ Rendimento energetico.

NOTIZIE VARIE

Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore

Nuove disposizioni in vigore dal 25 giugno

La "manovra d'estate" (decreto legge n. 112/2008, entrato in vigore il 25 giugno scorso) ha introdotto alcune importanti modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 231/07 (decreto di attuazione della terza Direttiva europea antiriciclaggio) in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

In particolare viene elevata da 5.000 a 12.500 euro la soglia al di sotto della quale è possibile utilizzare contante, assegni liberi e titoli al portatore.

La clausola di non trasferibilità è ora richiesta per assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 12.500 euro.

Inoltre, con specifico riferimento alla circolazione degli assegni privi della clausola di non trasferibilità, viene abrogata la disposizione che prevedeva, a pena di nullità, l'obbligo di apposizione del codice fiscale del girante su ogni girata.

Permane la facoltà riservata al Ministro dell'economia e delle finanze di modificare ulteriormente gli importi soglia per l'utilizzo del contante, degli assegni e dei titoli al portatore, ai sensi dell'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.

Privacy

Trattamento dati sensibili - Autocertificazione

Il decreto legge n. 112/2008 ha introdotto una nuova semplificazione che tocca direttamente uno dei principali oneri posti a carico dei datori di lavoro dal decreto legislativo 196/03 ("codice privacy").

In base al nuovo provvedimento, i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e per i quali l'unico dato sensibile è quello relativo allo stato di salute o alla malattia dei propri dipendenti, senza indicazione della relativa diagnosi, sono esonerati dall'obbligo di predisporre ed aggiornare il Documento Programmatico della Sicurezza; ricordiamo che nel DPS dovrebbero essere elencate le misure di protezione degli archivi in cui sono custoditi dati "sensibili" trattati con strumenti elettronici.

Il DPS verrà sostituito, in questo caso, da una semplice autocertificazione, resa dal titolare del tratta-

mento, con cui si dichiara che il trattamento di tali dati è stato effettuato nella piena osservanza delle misure di sicurezza richieste dal decreto legislativo 196/03.

Durata e rinnovo carta di identità

La validità della carta di identità è stata estesa da 5 a 10 anni. La nuova disposizione, contenuta nell'articolo 31 del decreto legge n. 112/2008 (entrato in vigore il 25 giugno scorso), si applica anche alle carte di identità in corso di validità alla data del 25 giugno corrente anno.

Tra 180 e 90 giorni prima della scadenza, i comuni dovranno informare i titolari della carta di identità ai fini del rinnovo.

Manuali UNI Gas Combustibile Edizione 2008

Sono disponibili le nuove edizioni 2008 dei manuali tecnici UNI della collana "gas combustibile" (Gas combustibile Impianti voll. 1 e 2, Gas combustibile apparecchiature e Gas combustibile componenti).

Ricordiamo che i manuali raccolgono le principali norme UNI relative agli impianti, alle apparecchiature ed ai componenti per la progettazione, installazione e manutenzione degli impianti a gas che rappresentano lo strumento fondamentale per realizzazioni a "regola d'arte".

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo internet:

http://www.uni.com/uni/controller/it/prodotti_servizi/libri_cdrom/costruzioni/altri_prodotti.htm

Le pubblicazioni ed i prodotti UNI possono essere richiesti direttamente a Servizi ANGAISA S.r.l., che applicherà uno sconto del 40-50% circa sui prezzi di listino UNI (è prevista una maggiorazione pari al 5% del prezzo scontato oltre al recupero delle spese di spedizione).

Le aziende interessate possono chiedere informazioni e trasmettere eventuali ordini al n. fax di Servizi ANGAISA S.r.l. 02-48.59.16.22.

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 219 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Detrazione fiscale 55%. Decreto ministeriale 7 aprile 2008.
- ▶ Efficienza energetica. Schema decreto recepimento direttiva 2006/32/CE.
- ▶ Sicurezza Lavoro. Commentario ConfCommercio



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO

La Redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La Realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:

BIU&ROSSO

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.